

## La nuova legge sulla fusione

Nel maggio 1998 si è concluso il periodo di consultazione con cantoni ed organizzazioni riguardante l'avamprogetto di nuova legge sulla fusione, la scissione e la trasformazione di soggetti ("legge sulla fusione"). Questa nuova legge dovrebbe colmare le lacune esistenti nell'ordine giuridico svizzero in materia di ristrutturazioni.

Col termine ristrutturazione si intendono tutte quelle operazioni che hanno lo scopo di ridefinire, a uno o più livelli - sia che si tratti di società di persone, di persone giuridiche o di detentori di partecipazioni - l'assetto di una società o la sua forma giuridica. Tra queste operazioni si annoverano le fusioni, le trasformazioni e le scissioni. La fusione consiste nel trasferimento di attivi e passivi di una società ad una seconda entità giuridica; la persona giuridica di cui vengono trasferiti attivi e passivi viene sciolta ma non liquidata. Di trasformazione se ne individuano due tipi: quella mediante semplice modifica degli statuti - la società cambia solamente la sua forma giuridica, non vi è liquidazione né è necessario un trasferimento di patrimonio - e quella mediante trasferimento per successione universale - la persona giuridica il cui patrimonio viene trasferito ad un'altra persona giuridica viene sciolta senza liquidazione. Con la scissione il patrimonio di un soggetto di diritto viene, con o senza il suo scioglimento, trasferito ad altri soggetti.

La legislazione svizzera – in particolare il codice delle obbligazioni, il codice civile e la legge federale sulle banche – menziona i termini della ristrutturazione solo a tratti senza fornirne alcuna definizione e provvedendo ad una regolamentazione sporadica. Nell'ambito delle fusioni, ad esempio, manca completamente una base legale nel caso di fusioni tra società aventi forme giuridiche diverse, come pure nel caso di fusioni transfrontaliere. Un cambiamento di forma giuridica è previsto solo nel caso della trasformazione di una società anonima in una società a garanzia limitata. Manca inoltre una base legale per la conversione di istituti di diritto pubblico in società di diritto privato – la legislazione attuale prevede solo il fenomeno inverso della statalizzazione. Anche per la scissione non esiste alcuna disposizione.

A questo ordine giuridico superato dalle esigenze odierne hanno tentato di ovviare la giurisprudenza e la prassi degli uffici del registro di commercio, autorizzando alcune operazioni non codificate e per questo non ammesse fino a pochi anni fa. Fra queste, la fusione di due società a garanzia limitata, di due associazioni, di due fondazioni o di una società anonima con una a garanzia limitata. Tuttavia, gli interessi toccati – o suscettibili di esserlo – in caso di ristrutturazioni (si pensi in particolare ai creditori e ai detentori di partecipazioni) sono tali da rendere indispensabile un quadro legislativo esplicito, che oltre ad essere moderno e flessibile garantisca trasparenza e sicurezza giuridica. L' avamprogetto di legge sulla fusione è stato concepito sulla base di queste premesse.

La nuova legge regolamerà la fusione, la scissione e la trasformazione di società di capitali (anonima e a garanzia limitata), di società in nome collettivo, di società in accomandita, di società cooperative, di associazioni e di fondazioni. Inoltre vengono elencate le premesse necessarie per la fusione di un istituto di diritto pubblico con un soggetto di diritto privato o la sua trasformazione in un soggetto di diritto privato. Per ogni tipo di operazione sono previsti capitoli specifici riguardanti i rapporti con i titolari

---

di partecipazioni, i rapporti con terzi (procedura di avviso e responsabilità), procedura da seguire (contratti, procedura di deposito di tali contratti, rapporti da parte di revisori particolarmente qualificati, decisioni degli organi societari, ecc.) e i principi che reggono l'iscrizione al registro di commercio dell'operazione. La legge prevede una serie di disposizioni comuni a tutti i tipi di operazioni, che portano sull'iscrizione al registro di commercio, le parti sociali e i diritti societari, l'annullabilità delle decisioni di fusione, scissione o trasformazione e sulla responsabilità collegata a tali operazioni. A ciò si aggiunge la regolamentazione della fusione e scissione transfrontaliera (cioè di due soggetti di cui uno solo ha sede in Svizzera) mediante aggiunta di nuove disposizioni nella legge federale sul diritto internazionale privato. Poiché questa nuova mobilità ha senso solamente se tali processi possono essere portati a compimento in maniera fiscalmente neutrale, al progetto di legge sulla fusione si è aggiunto un secondo progetto concernente modifiche nel settore fiscale societario.

La nuova legge non è ancora passata in parlamento e non entrerà in vigore prima del 2002. La maggiore libertà di fondere o trasformare società di forme e in forme diverse aprirà senza dubbio delle nuove prospettive per le società, migliorando allo stesso tempo la posizione dei loro proprietari o partecipanti.